

r.g. 691/2022



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione III Civile

Il Giudice dell'esecuzione,

vista la relazione del delegato;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 591 bis n. 9 c.p.c.;

rilevato che l'aggiudicatario del bene staggito non ha depositato il saldo del prezzo nel termine stabilito dall'ordinanza di vendita e dall'avviso di vendita;

dichiara

la decadenza dell'aggiudicatario

dispone

la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;

dispone

che il professionista delegato proceda ad una nuova vendita al prezzo base pari a quello dell'ultima asta in cui è avvenuta l'aggiudicazione;

manda

la cancelleria per le comunicazioni alle parti e al delegato alla vendita e questi per le comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 08/06/2024

Il G.E.

Idamaria Chieffo

